



COMUNE DI TIVOLI

(PROVINCIA DI ROMA)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE I “AMMINISTRATIVO”

N. 1158 del 07/06/2010

Oggetto: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA PORCELLI ANTONELLA. CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO, AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. 26/03/2001, N. 151 NELL'AMBITO DEI DUE ANNI PREVISTI DAL COMMA 2 DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 8/03/2000, N. 53, PER IL PERIODO DAL 2 AL 27 AGOSTO 2010

N. 105 / DIR1

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I - MMINISTRATIVO

Premesso che con istanza Prot. n. 31025 del 27/05/2010, la dipendente a tempo indeterminato sig.ra Porcelli Antonella, nata a Roma il 20/06/1964, in servizio presso questo comune con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel profilo professionale di Esecutore Amministrativo, Cat. B.2, ha chiesto di usufruire di n. 26 giorni di congedo straordinario, per il periodo dal 2 al 27 agosto 2010, per poter prestare assistenza alla figlia Genga Rachele, nata a Roma il 27/11/2004, riconosciuta in stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992, come da verbale depositato agli atti, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 26/3/2001, n. 151, nell'ambito dei due anni di congedo straordinario previsto dal comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e sue modificazioni e integrazioni;

Rilevato che, sulla base delle modifiche all'art. 80 della legge 23/12/2000, n. 388 apportate dall'art 3, comma 106 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il congedo straordinario di due anni nell'arco della vita lavorativa del dipendente, in relazione a tutti i beneficiari, spetta alternativamente a entrambi i genitori e può essere concesso anche in modo frazionato, ma in tal caso è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza e il successivo. Il richiedente non ha diritto a retribuzione ma gode di un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, comprensiva dei ratei della 13° mensilità. Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa ma incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie;

Accertato che l'altro genitore, Sig. Genga Riccardo, anch'egli dipendente comunale con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, ha già usufruito, allo stesso titolo, di n. 5 giorni di congedo straordinario per cui, con la presente concessione, con la presente concessione, il congedo cumulativamente usufruito corrisponde a complessive n. 31 giornate;

Ritenuto pertanto dover provvedere all'adozione di apposito provvedimento di formale concessione del congedo richiesto e alla regolarizzazione della posizione retributiva e contributiva e del calcolo del periodo di ferie spettante alla dipendente;

Visti gli artt. n. 153 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000 e n. 2 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario ad acta, n. 71 del 19/9/96 e modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 27/12/2000;

D E T E R M I N A

1) di concedere, alla dipendente a tempo indeterminato Sig.ra Porcelli Antonella, nata a Roma il 20/06/1964, in servizio presso questo comune, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel profilo professionale di Esecutore Amministrativo, Cat. B.2, il periodo di n. 26 giorni di congedo straordinario, dal 2 al 27 agosto 2010, richiesto con nota Prot. n. 31025 del 27/05/2010, per assistenza alla figlia Genga Rachele, nata a Roma il 27/11/2004, riconosciuta in stato di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992, come da verbale depositato agli atti, in applicazione dell'art. 42 del T.U. 26/03/2001, n. 151 nell'ambito dei due anni previsti dal comma 2 dell'art. 4 della legge 8/03/2000, n. 53;

2) di dare atto che, a seguito delle modifiche all'art. 80 della legge 23/12/2000, n. 388 apportate dal comma 106 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il congedo straordinario di due anni nell'arco della vita lavorativa del dipendente, in relazione a tutti i beneficiari, spetta alternativamente a entrambi i genitori e può essere concesso anche in modo frazionato, ma in tal caso è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza e il successivo, che il richiedente non ha diritto a retribuzione ma gode di un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, comprensiva dei ratei della 13° mensilità e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa ma incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie;

3) di far rilevare che l'altro genitore Sig. Genga Riccardo, anch'egli dipendente comunale con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, ha già usufruito, allo stesso titolo, di n. 5 giorni di congedo straordinario per cui, con la presente concessione il congedo cumulativamente usufruito corrisponde a complessive n. 31 giornate;

4) di dare atto altresì che il periodo di congedo straordinario è valutabile per intero ai fini del trattamento di quiescenza, con versamento retributivo da parte del datore di lavoro come già specificato, ma non concorre al trattamento di fine servizio né al TFR, che il Settore VII provvederà a regolarizzare la posizione retributiva e contributiva del dipendente, sulla base delle prescrizioni stabilite dal citato art. 80 della legge n. 388/2000, per il periodo dal 5 al 9 maggio 2008, mentre l'Ufficio Personale ad eguerà il calcolo delle ferie spettanti operando i conseguenti conguagli sulla base del congedo ordinario effettivamente usufruito;

5) Di trasmettere copia della presente determinazione ai Settori I e VII, per i conseguenti adempimenti di rispettiva competenza, e all'Ufficio Messaggio per la notifica all'interessata.

IL DIRIGENTE
Dr. V. Pontesilli



COMUNE DI TIVOLI

(Provincia di Roma)

OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA PORCELLI ANTONELLA. CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO, AI SENSI DELL'ART. 42 DEL T.U. 26/03/2001, N. 151 NELL'AMBITO DEI DUE ANNI PREVISTI DAL COMMA 2 DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 8/03/2000, N. 53, PER IL PERIODO DAL 2 AL 27 AGOSTO 2010

Della determinazione n. 1158 del 07/06/2010 viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio il 27/07/2010 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Tivoli, lì 27/07/2010

Il Segretario Generale
Dr. Luciano Guidotti